

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

SCHEMA DI INTESA TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, IL COMUNE DI BALME E L'ASSOCIAZIONE TUTELA DELLA STURA DI LANZO A.P.S. E.T.S. PER LA GESTIONE DELLA ZONA DI PESCA NO KILL ISTITUITA SUL RIO PASCHIET

PREMESSO

- che in applicazione dell'art 100 del D.P.R. 24 luglio 1977 n 616, i diritti esclusivi di pesca del demanio statale sono stati trasferiti al demanio della Provincia (ora Città Metropolitana di Torino) la quale, con D.C.P. n. 110-45491 del 22/11/2005, ha approvato il proprio Regolamento di gestione;
- che la Regione Piemonte, con L.R. 26/12/2006 n. 37 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca", ha demandato la gestione delle acque superficiali pubbliche ai fini dell'esercizio dell'attività alieutica alle Province, ferma restando la sua funzione di indirizzo esplicitata attraverso la formulazione ed approvazione del Piano Ittico Regionale;
- che lo stesso Ente con D.P.G.R. 10/01/2012 n. 1/R, all'art. 3, ha autorizzato le Province, nelle more di approvazione del P.I.R., ad individuare le zone turistiche di pesca che possono essere date in concessione per la gestione in via prioritaria a Comuni o a Organizzazioni piscatorie riconosciute o ai soggetti gestori dei bacini di pesca;
- che in attesa dell'approvazione del predetto Piano Ittico, la Provincia di Torino ha approvato, con D.C.P. n. 144-2149/2012 del 21/02/2012, le "Linee di indirizzo per la tutela e gestione degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca in Provincia di Torino", alla luce dei risultati emersi con la redazione della Carta Ittica Provinciale e delle nuove esigenze determinate, in questi anni più recenti, dall'evoluzione dell'attività di pesca e dalle normative in materia di tutela degli ecosistemi acquatici;
- che detto documento, oltre alla zonizzazione dei corpi idrici provinciali rispetto alla vocazionalità ittica e alla definizione di criteri per il potenziamento e salvaguardia delle comunità ittiofaunistiche, individua i parametri per la costituzione delle zone speciali di pesca (Zone Turistiche di Pesca e Zone No-Kill), concepite quali opportunità di sviluppo economico dei territori di valle ed aree dedicate alla promozione dell'attività alieutica;
- che l'attività di pesca nelle zone sopra richiamate può essere subordinata al pagamento di un permesso il cui costo è stabilito dal soggetto gestore, sentita la Città Metropolitana di Torino;
- che la Regione Piemonte con deliberazione del Consiglio Regionale n. 101-333311 del 29/09/2015 ha approvato il Piano Ittico Regionale (PIR) sulla base del quale dovranno essere redatti ed approvati per i rispettivi territori, dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino, piani ittici d'area di maggior dettaglio;
- che in mancanza dei Piani Ittici provinciali vigono i documenti programmatici tutt'ora operativi nelle parti non in contrasto con il suddetto Piano regionale;
- che le citate Linee di indirizzo adottate dalla Provincia di Torino, di cui alla D.C.P. n. 144-2149/2012, per quanto attiene all'istituzione delle zone speciali di pesca, già rispettano i contenuti del Piano Ittico Regionale;

- che in Comune di Balme, insiste una Zona Turistica di Pesca, con trattenimento parziale del pescato “zona a trofeo”, nel tratto del Rio Paschiet scorrente dalla passerella denominata Ponte Bianco in Frazione Cornetti a monte fino alla passerella della località Pian Salè, per uno sviluppo longitudinale di ca. 1700 metri, istituita su concessione temporanea gratuita al Comune dei Diritti Demaniali Esclusivi di Pesca della Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino);
- che la gestione della suddetta ZTP era stata affidata al Comune di Balme in collaborazione con l’Associazione Tutela della Stura di Lanzo, attraverso la stipulazione di un’intesa quinquennale giunta a scadenza il 31/12/2024;
- che il Comune di Balme ha confermato l’interesse al rinnovo della zona speciale di pesca, come da nota acquisita al protocollo CMTO al n. 119685/2024, nei confini esistenti sopra indicati, ma con una gestione in modalità no-kill, senza alcun tipo di immissione di fauna aliena, al fine di recuperare i ceppi originari di trote indigene stante il pregio ambientale ed ittico del rio Paschiet, salvo eventuali immissioni di capi di trote autoctone in produzione presso il locale incubatoio di valle, ammettendo esclusivamente tecniche di pesca con esche artificiali e il divieto assoluto di trattenimento del pescato;
- che tale soluzione consente, da un lato, di conciliare gli aspetti di tutela ambientale e turistici promossi dal Comune di Balme e, d’altro lato, la possibilità per la Città Metropolitana di Torino di disporre di un intero torrente facilmente gestibile che possa fare da “serbatoio” per l’accrescimento e la riproduzione di specie di trote autoctone in un ambiente naturale del bacino della Stura di Lanzo;
- che la proposta del Comune di Balme rientra nelle previsioni delle su menzionate “Linee di indirizzo per la tutela e gestione degli ecosistemi acquatici e l’esercizio della pesca in Provincia di Torino” sia in termini di caratteristiche ecosistemiche dei corpi idrici da dedicare quali zone no-kill e zone turistiche di pesca, che in termini di sviluppo percentuale rispetto al decorso longitudinale dei corsi d’acqua afferenti al bacino imbrifero del torrente Stura;
- che il Regolamento per la gestione della Zona di Pesca No Kill in argomento dovrà rispettare i criteri tecnici e pubblicistici previsti dalle linee guida e potrà essere approvato dal Comune di Balme solo previo parere favorevole della competente struttura Tutela Fauna e Flora della Città Metropolitana di Torino;
- che l’Associazione Tutela della Stura di Lanzo ha dichiarato la propria disponibilità a proseguire il rapporto di collaborazione con il Comune di Balme per la gestione tecnica della zona speciale di pesca di cui trattasi secondo i contenuti del presente schema di accordo, come comunicato con nota del;
- che il Comune di Balme, con deliberazione del n. in data, ha approvato il presente schema di intesa;
- che la Città Metropolitana di Torino, con Decreto del Consigliere Delegato n. .. del ..., ha approvato l’istituzione della Zona di Pesca no kill sul rio Paschiet e la concessione in uso gratuito al Comune di Balme dei diritti esclusivi di pesca ricadenti in detta zona, nonché la stipula della presente intesa disciplinante i rapporti tra le parti

TUTTO CIO’ PREMESSO

TRA

La Città Metropolitana di Torino, rappresentata da....., nato a il e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell’Ente sita in Torino, Corso Inghilterra 7, in qualità di legale rappresentante in applicazione dell’art 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto metropolitano

E

Il Comune di Balme, rappresentato da, nato a il..... e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede comunale sita in Balme, Via Capoluogo n. 139, in qualità di legale rappresentante, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi del

E

L'Associazione Tutela della Stura di Lanzo A.P.S. E.T.S., rappresentata dal Presidente, Sig. ..., nato a il, e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Associazione stessa sita in Lanzo Torinese, Via Santa Lucia n. 58, in qualità di legale rappresentante in applicazione del

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

La presente intesa è finalizzata alla gestione della Zona di Pesca No Kill istituita in Comune di Balme nel tratto del rio Paschiet scorrente dalla passerella denominata Ponte Bianco in frazione Cornetti a monte fino alla passerella della località Pian Salè, per uno sviluppo longitudinale di ca. 1700 metri.

Stante il pregio ambientale ed ittico del rio Paschiet, in tale corso d'acqua sono consentite esclusivamente immissioni di capi di trote autoctone in produzione presso il locale incubatoio di valle ed ammesse le sole tecniche di pesca con esche artificiali con divieto assoluto di trattenimento del pescato.

Art. 2 - Impegni dei contraenti

La Città Metropolitana di Torino si impegna a concedere in uso gratuito al Comune di Balme, per l'esercizio della pesca turistico sportiva, i Diritti Esclusivi di Pesca ricadenti nel tratto del rio Paschiet, come individuato nel precedente art. 1.

Il Comune di Balme si impegna a:

- gestire l'attività alieutica nella Zona di Pesca no kill nel rispetto dei criteri tecnici e pubblicistici contemplati nelle "Linee di indirizzo per la tutela e gestione degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca in Provincia di Torino", approvate con D.C.P. n. 144-2149/2012 del 21/02/2012 e s.m.i., e della normativa di settore vigente, nonché secondo i contenuti del Regolamento di gestione della ZNK che dovrà essere approvato con proprio atto amministrativo previo parere favorevole della competente Unità Specializzata Tutela Fauna e Flora della Città Metropolitana di Torino;
- utilizzare le somme derivanti dagli introiti dell'attività di pesca destinandole alla gestione della zona stessa, nonché ad interventi di miglioramento e di ripristino naturalistico-ambientale, anche allo scopo di favorire e potenziare l'occupazione locale;
- perimetrare il tratto torrentizio in concessione con idonee tabelle riportanti la dicitura: "Città Metropolitana di Torino - Zona di Pesca no kill - L.R. 37/2006" e a mantenere le stesse in buono stato per tutto il periodo convenzionato;
- produrre, per ogni anno convenzionato, un sintetico rendiconto delle attività svolte, da presentarsi alla CMTO entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il Comune si impegna inoltre a sollevare da ogni responsabilità la Città Metropolitana di Torino per le attività che verranno esercitate nella zona speciale di pesca in funzione del presente accordo per tutto il periodo di durata della concessione d'uso delle acque.

L'Associazione Tutela della Stura di Lanzo A.P.S. E.T.S. si impegna a mantenere un'adeguata presenza ittiofaunistica nel tratto vincolato a Zona no kill utilizzando il materiale ittico autoctono prodotto nell'incubatoio di valle, nonché a fornire eventuale consulenza tecnica al Comune di Balme relativamente alla gestione della pesca nella zona speciale in argomento.

Art. 3 – Durata

La presente intesa, di durata quinquennale a far data dall'approvazione del Decreto del Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Torino che ne approva la stipula, giungerà a scadenza il 31/12/2029 e potrà essere rinnovata, purchè non in contrasto con le disposizioni normative di settore, previo accordo tra le parti e a seguito di approvazione di specifici provvedimenti dei rispettivi Organi competenti.

Art. 4 - Clausole di recesso

La Città Metropolitana di Torino può revocare la concessione d'uso delle acque oggetto della presente intesa qualora riscontri irregolarità o inosservanza del Regolamento gestionale indicato al precedente art. 2, previa diffida al soggetto gestore e mancato adeguamento entro 60 giorni.

Può inoltre revocare la zona speciale di pesca qualora nuove disposizioni normative di settore risultino contrastanti con i contenuti della presente intesa, salvo conclusione della stagione piscatoria e salvo preavviso di almeno 60 giorni.

Il Comune di Balme e l'Associazione pescatori possono recedere dagli impegni assunti previa comunicazione scritta e formalmente inoltrata con preavviso di almeno 90 giorni alle altre parti contraenti. Qualora la determinazione di recesso intervenga nel corso della stagione di pesca il termine del rapporto convenzionale coinciderà con la chiusura della pesca ai salmonidi. In caso di recesso da parte del Comune lo stesso è tenuto a rimuovere le tabelle della Zona di Pesca no kill, se richiesto dalla Città Metropolitana di Torino.

Le parti inoltre convengono che la Città Metropolitana di Torino, esperita la procedura di cui all'art. 7 della Legge 241/1990, relativamente al possesso dei requisiti di legge necessari per la stipulazione contrattuale, potrà recedere dal presente atto qualora l'Associazione in corso di esecuzione contrattuale non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti ovvero dovesse risultare destinataria di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Art. 5 - Foro competente

Per l'eventuale contenzioso, non risolvibile in via amichevole, che dovesse insorgere nell'applicazione della presente intesa è competente il Foro di Torino.

Art. 6 - Oneri dei contraenti

Le spese di bollo, quelle relative all'imposta di registro e ogni altro onere derivante dalla stipulazione della presente intesa, compresi i costi di natura gestionale della ZNK, sono a carico del Comune di Balme.

Sull'Associazione Tutela della Stura di Lanzo e sulla Città Metropolitana di Torino non grava alcun obbligo di spesa.

Si richiede la registrazione ad imposta fissa ai sensi dell'art. 5, comma 4, della Parte Prima della Tariffa del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 e s.m.i.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal G.D.P.R. n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento della presente attività.

Art. 8 – Domicilio

Per quanto riguarda la concessione in argomento vengono eletti a domicilio:

Città Metropolitana di Torino (Codice Fiscale 01907990012): Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino

Comune di Balme (Codice Fiscale 83002910012): Via Capoluogo, 139 - 10070 Balme

Associazione Tutela della Stura di Lanzo A.P.S. E.T.S. (Codice Fiscale 97523280010): Via Santa Lucia n. 58 - 10074 Lanzo Torinese

Letto, confermato e sottoscritto.

....., li	Per la Città Metropolitana di Torino
....., li	Per il Comune di Balme
....., li	Per l'Associazione Tutela della Stura di Lanzo A.P.S. E.T.S.